RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo, predisposto sulla base della delega contenuta all'articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024), è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022 , relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008.

Il regolamento (UE) 2022/1616 costituisce una misura specifica per i materiali ed oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Il regolamento (UE) 2022/1616, ha introdotto una disciplina organica e direttamente applicabile in materia di plastiche riciclate destinate al contatto con gli alimenti, innovando in modo significativo il previgente quadro normativo. La nuova disciplina europea rafforza infatti i requisiti di sicurezza lungo l'intera filiera del riciclo, introducendo un sistema armonizzato fondato sull'autorizzazione e il controllo degli impianti di riciclo, sulla definizione di requisiti tecnici uniformi, nonché su obblighi di tracciabilità, registrazione e vigilanza rafforzata, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e di uniformità applicativa nell'Unione europea. Tale evoluzione normativa rende necessario un intervento di adeguamento dell'ordinamento nazionale, volto ad assicurare la piena operatività delle nuove disposizioni e la loro coerente integrazione con il sistema dei controlli ufficiali già disciplinato dal regolamento (UE) 2017/625.

Nell'esercizio della delega sono stati considerati, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 13 giugno 2025, n. 91:

a) semplificare e migliorare le modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616 e del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 ;

b) istituire un sistema di banca di dati nazionale, da adeguare ai sistemi informatici previsti a livello europeo;

c) determinare tariffe, per l'attività di controllo ufficiale, relative a materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 , ivi comprese le attività necessarie alla formazione degli operatori che effettuano i relativi controlli, nonché ai compiti specifici previsti dal regolamento (UE) 2022/1616 ;

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/TN

d) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 mediante la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;
e) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento e al potenziamento dell'attività di sorveglianza degli impianti di riciclo.
Pertanto, l'intervento normativo è finalizzato a garantire l'attuazione uniforme e coordinata del regolamento (UE) 2022/1616, mediante l'individuazione degli strumenti organizzativi necessari alle comunicazioni di notifica e al controllo degli impianti di riciclo, nonché mediante la definizione di un sistema sanzionatorio coerente con i principi dell'ordinamento dell'Unione europea e funzionale all'effettività delle disposizioni.
Parallelamente, lo schema di decreto interviene sulla disciplina delle tariffe relative ai controlli ufficiali nel settore dei MOCA, al fine di assicurare la copertura dei costi delle attività di vigilanza, comprese quelle di formazione del personale e quelle connesse all'attuazione degli obblighi derivanti dalla normativa europea di riferimento.
Il provvedimento, inoltre, si inserisce nel quadro normativo vigente con finalità di coordinamento e aggiornamento della disciplina vigente, evitando duplicazioni normative e assicurando la coerenza sistematica con il decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29 e con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 e con il complessivo quadro regolatorio europeo in materia di materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti (MOCA).

L'intervento normativo consta di 5 articoli.

L'articolo 1 *(Campo di applicazione e definizioni)* individua l'ambito di applicazione del decreto legislativo, definendone la funzione di adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2022/1616 e disciplinando il rinvio alle definizioni rilevanti contenute nella normativa europea e nazionale di settore. La disposizione delimita espressamente l'ambito oggettivo dell'intervento, chiarendo che il decreto non introduce una disciplina autonoma della materia, ma opera quale strumento di raccordo e integrazione dell'ordinamento nazionale rispetto agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea. In particolare, il **comma 1** chiarisce che l'obiettivo dell'intervento normativo è adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 . A tal fine, al **comma 2,** allo scopo di evitare disallineamenti tra la normativa nazionale e quella unionale e garantire coerenza terminologica e uniformità interpretativa, si prevede un rinvio espresso alle definizioni contenute nel regolamento (UE) 2022/1616, nel regolamento (CE) n. 1935/2004 e nel decreto legislativo n. 29 del 2017.
L'**articolo 2** *(Banca dati nazionale)* istituisce, presso il Ministero della salute - direzione generale competente in materia di igiene e sicurezza degli alimenti - una banca dati nazionale denominata «Stabilimenti dei materiali e degli

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/TN

oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio», coerente con i sistemi informatici dell'Unione europea. La disposizione costituisce uno strumento funzionale al rafforzamento della programmazione, del coordinamento e dell'efficacia dei controlli ufficiali relativi agli stabilimenti dei MOCA e agli stabilimenti di riciclo della plastica destinata al-contatto con gli alimenti.

Lo scopo della disposizione è dare attuazione ai criteri di delega di cui all'articolo 27, comma 2, lettere *a*) e *b*), della legge 13 giugno 2025, n. 91: la lettera a) impone al legislatore delegato di semplificare e migliorare le modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616 e del regolamento (CE) n. 1935/2004. La lettera b) impone di istituire un sistema di banca dati nazionale da adeguare ai sistemi informatici previsti a livello europeo.

L'istituzione della banca dati risponde a entrambi i criteri su piani distinti ma complementari, avendo la finalità di rafforzare la programmazione dei controlli ufficiali; sostenere la missione istituzionale del Ministero della salute; semplificare e razionalizzare i flussi informativi.

In attuazione della lettera a), la disposizione persegue la semplificazione su un duplice livello. Sul piano delle notifiche, la banca dati accentra in un unico sistema informativo strutturato le comunicazioni già previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 2017 e quelle disciplinate dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/1616, nonché le notifiche cui agli articoli 10 e 25 del regolamento (UE) 2022/1616, superando l'attuale frammentazione nella gestione di tali flussi informativi a livello territoriale. Sul piano del miglioramento delle modalità di controllo, la banca dati costituisce lo strumento attraverso il quale le autorità sanitarie territorialmente competenti alimentano e condividono gli esiti dei controlli ufficiali e la categorizzazione del rischio degli stabilimenti, rendendo disponibile al Ministero della salute un quadro informativo aggiornato, omogeneo e strutturato. Ciò consente di pianificare i controlli secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/625 - in particolare dall'articolo 9, che impone alle autorità competenti di effettuare i controlli con frequenza adeguata al rischio - superando le asimmetrie informative tra centro e periferia che oggi rendono meno efficiente la programmazione degli interventi.

In attuazione della lettera b), la banca dati è espressamente concepita in modo coerente con i sistemi informatici dell'Unione europea, come previsto dal comma 1 dell'articolo in esame, in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) 2022/1616, il quale, agli articoli 9, 10 e 25, prevede specifici obblighi di comunicazione e registrazione lungo la filiera della plastica riciclata destinata al contatto con alimenti, concepiti in un'ottica di integrazione dei sistemi informativi nazionali con quelli europei.

Il requisito di coerenza con i sistemi informatici dell'Unione europea, espressamente richiamato dalla disposizione, va inteso sul piano della

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/TN

corrispondenza sostanziale tra le categorie informative, le classificazioni e le nomenclature adottate dalla banca dati nazionale e quelle previste dal regolamento (UE) 2022/1616 per il registro dell'Unione europea. In altri termini, la banca dati è strutturata in modo da raccogliere le medesime tipologie di informazioni individuate dal regolamento come rilevanti ai fini della registrazione e del controllo degli stabilimenti di riciclaggio garantendo l'omogeneità concettuale e strutturale dei dati raccolti a livello nazionale rispetto a quelli presenti nei sistemi informatici dell'Unione europea.
Tale impostazione assicura che la banca dati nazionale non costituisca un sistema parallelo e disomogeneo rispetto al quadro europeo, ma ne rappresenti il referente nazionale, pienamente adeguato a supportare le attività di controllo ufficiale.
Il rinvio, al comma 4, a un decreto ministeriale per la definizione dei requisiti tecnici relativi alle notifiche e alle attività di controllo degli impianti di riciclo e degli stabilimenti dei MOCA consente inoltre di garantire flessibilità tecnica e tempestivo adeguamento alle evoluzioni dei sistemi informatici europei, senza necessità di successivi interventi di rango legislativo.
Al riguardo, si evidenzia che il regolamento (UE) 2017/625 impone alle autorità competenti di garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica attraverso un sistema efficace e coerente di controlli ufficiali, stabilendo che questi ultimi siano effettuati in modo coordinato su tutto il territorio nazionale e secondo un approccio basato sul rischio e prevedendo, all'articolo 10, paragrafo 2, che le autorità competenti redigano e mantengano aggiornato un elenco degli operatori soggetti a controllo.
In tale contesto, la banca dati nazionale costituisce lo strumento informativo funzionale alla predisposizione e al costante aggiornamento del menzionato elenco, alla garanzia di uniformità nella categorizzazione del rischio degli stabilimenti, al monitoraggio centralizzato degli esiti dei controlli ufficiali. Essa supporta, altresì, la pianificazione dei controlli secondo un approccio *risk-based*, razionalizzando e centralizzando i flussi informativi già previsti dalla normativa vigente, in tal modo contribuendo a migliorare la tracciabilità delle attività svolte e riducendo le asimmetrie informative tra amministrazione centrale e autorità territoriali, con conseguente semplificazione e maggiore trasparenza del sistema dei controlli. L'istituzione della banca dati, infatti, consente al Ministero della salute - che, in qualità di autorità competente centrale ai sensi della normativa nazionale di attuazione del regolamento (UE) 2017/625, esercita funzioni di coordinamento e indirizzo del sistema dei controlli ufficiali - di disporre di un quadro informativo aggiornato, omogeneo e strutturato relativo agli stabilimenti dei MOCA e agli stabilimenti di riciclo, rendendo così ł effettivo l'esercizio delle funzioni previste dal medesimo regolamento.
La disposizione rafforza l'effettività dell'applicazione del diritto unionale, introducendo uno strumento organizzativo necessario al suo corretto esercizio mediante l'istituzione di un sistema informativo centrale, essenziale per

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/TN

garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica, assicurare uniformità nell'applicazione dei controlli ufficiali e consolidare le funzioni di coordinamento e indirizzo del Ministero della salute.

Ciò posto, al **comma 1** si prevede l'istituzione di una banca dati nazionale denominata *"Stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio"*, con il fine, come detto, di semplificare e migliorare le modalità di notifica e controllo degli impianti di riciclo e di adeguare i nostri sistemi informatici a quelli europei.

Il **comma 2** indica puntualmente le categorie di informazioni oggetto di raccolta, includendo: le comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 2017; le comunicazioni e notifiche di cui agli articoli 9, 10 e 25 del regolamento (UE) 2022/1616; gli esiti dei controlli ufficiali effettuati presso gli stabilimenti interessati; la categorizzazione del rischio degli stabilimenti controllati. Sul punto, si precisa che, allo stato, le sopra citate informazioni sono gestite secondo modalità non uniformemente strutturate sul territorio nazionale. Al **comma 3** sono, altresì, individuati in modo espresso i soggetti tenuti all'alimentazione della banca dati e quelli legittimati all'accesso. Nel dettaglio, si prevede che le autorità sanitarie territorialmente competenti provvedano all'inserimento e all'aggiornamento dei dati di rispettiva competenza, mentre il Ministero della salute esercita funzioni di coordinamento e supervisione sull'intero sistema informativo. La disposizione configura un modello organizzativo coerente con l'assetto delle competenze delineato dal decreto legislativo n. 27 del 2021 in materia di autorità competenti sui controlli ufficiali, valorizzando il ruolo delle autorità sanitarie territorialmente competenti e la funzione di coordinamento del Ministero della salute. Infine, il **comma 4** demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, la definizione delle modalità di realizzazione e funzionamento della banca dati. Al riguardo, si evidenzia che il rinvio a una fonte secondaria consente di garantire flessibilità tecnica e adeguamento ai sistemi informatici europei, senza necessità di interventi legislativi successivi.

In sostanza, l'articolo 2 del presente schema di decreto legislativo si coordina: con il regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; con il regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali, con particolare riferimento alla programmazione basata sul rischio e al coordinamento tra autorità competenti; con il regolamento (UE) 2022/1616, che introduce specifici obblighi di comunicazione e registrazione lungo la filiera della plastica riciclata; con il decreto legislativo n. 29 del 2017 che, all'articolo 6, comma 1, dispone l'obbligo di comunicazione degli stabilimenti che svolgono attività ai sensi del regolamento (CE) n. 2023/2006, ad eccezione di quelli che esercitano esclusivamente attività di distribuzione al consumatore finale; nonché con il decreto legislativo n. 32 del 2021 in materia di finanziamento dei controlli ufficiali. Al riguardo, si evidenzia che la norma non introduce nuovi obblighi

Camera dei Deputati **ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/TN**

sostanziali di comunicazione in capo agli operatori economici, limitandosi a razionalizzare e a sistematizzare i flussi informativi già previsti dalla normativa vigente, in un'ottica di semplificazione amministrativa e di maggiore efficienza del sistema dei controlli.

L'**articolo *3*** *(Modifiche del decreto legislativo 10 febbraio 2017 n. 29)* reca disposizioni di coordinamento normativo e di aggiornamento del decreto legislativo n. 29 del 2017, nonché la revisione del sistema sanzionatorio al fine di adeguarlo alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616.

Più precisamente, lo schema di decreto legislativo dispone la sostituzione all'epigrafe, alle premesse e all'articolo 1, commi, 2, e 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, dei riferimenti al previgente regolamento (CE) n. 282/2008 con quelli al regolamento (UE) 2022/1616, al fine di assicurare la coerenza formale e sostanziale del quadro normativo nazionale con la disciplina unionale vigente. Per la medesima motivazione, si prevede la sostituzione, alle premesse, all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 2017, del riferimento al previgente regolamento (CE) n. 882/2004 con quello al regolamento (UE) 2017/625, che ha abrogato e sostituito il primo, ridefinendo la disciplina dei controlli ufficiali. L'intervento, di coordinamento normativo, è volto a garantire l'allineamento della disciplina nazionale alla vigente cornice europea in materia di controlli ufficiali.

In attuazione del criterio di delega di cui alla lettera *d*) dell'articolo 27 della legge n. 91 del 2025, che prevede la ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2022/1616, il comma 1 prevede la sostituzione integrale dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 29 del 2017. La novella, da un lato, ripropone le medesime sanzioni amministrative pecuniarie, con importi aggiornati, già previste per le condotte qualificate come illeciti amministrativi dal testo vigente del decreto legislativo n. 29 del 2017, in quanto i dati disponibili – ivi comprese le sanzioni comminate nel periodo di applicazione della disciplina previgente – hanno evidenziato l'idoneità del sistema sanzionatorio a garantire adeguata efficacia e forza dissuasiva nel settore della plastica riciclata; dall'altro, introduce nuove fattispecie sanzionatorie, graduate nel rispetto del criterio di delega di cui alla lettera *d*) dell'articolo 27 della legge n. 91 del 2025 e finalizzate ad assicurare il rispetto delle ulteriori prescrizioni introdotte dal regolamento (UE) 2022/1616.

Infine, la disposizione interviene sull'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 2017, che, nella sua formulazione vigente, prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalle violazioni del decreto siano devoluti secondo quanto disposto dalle norme regionali in materia, rimettendo dunque alle singole regioni la disciplina della relativa destinazione, senza vincoli di scopo predeterminati a livello statale. Al fine di dare attuazione a quanto previsto nel criterio di delega di cui all'articolo 27, comma 2, lettera e), della legge n. 91 del 2025, che impone al legislatore delegato di destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/TN

pecuniarie al miglioramento e al potenziamento dell'attività di sorveglianza degli impianti di riciclo, si è provveduto ad aggiungere un periodo finale che introduce un vincolo di destinazione specifico per i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo, ossia quelle relative alle violazioni commesse nell'ambito dell'attività degli impianti di riciclo.

La ratio della disposizione, coerente con il criterio di delega di cui alla lettera e), è quella di assicurare che i proventi sanzionatori generati dall'attività di controllo e sorveglianza degli impianti di riciclo siano reimpiegati nella medesima attività, secondo un principio di correlazione funzionale tra entrata e spesa che garantisce l'autosufficienza finanziaria del sistema di sorveglianza nel settore specifico.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale, in quanto si limita a vincolare a una specifica finalità proventi sanzionatori già nella disponibilità delle autorità competenti, senza prevedere trasferimenti o contributi aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in coerenza con quanto previsto dal sopracitato criterio di delega.

L'**articolo 4** ***(****Modifiche del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 32****)*** dà attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *c*), della legge n. 91 del 2025, il quale prevede la determinazione di tariffe per l'attività di controllo ufficiale dei MOCA ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, ivi comprese le attività necessarie alla formazione degli operatori addetti ai controlli, nonché per l'espletamento dei compiti specifici previsti dal regolamento (UE) 2022/1616.

Al riguardo, si evidenzia che il decreto legislativo n. 32 del 2021 non contempla tariffe riferite agli stabilimenti operanti nel settore dei MOCA e della materia plastica riciclata destinata al contatto con gli alimenti, determinando un disallineamento dell'ordinamento nazionale rispetto all'ambito oggettivo dei controlli ufficiali previsti dalla normativa europea.

La disposizione è, pertanto, finalizzata a colmare tale lacuna, assicurando la copertura finanziaria delle attività di controllo ufficiale nel settore dei MOCA e della materia plastica riciclata destinata al contatto con alimenti, in coerenza con il principio sancito dal regolamento (UE) 2017/625, secondo cui gli Stati membri devono garantire risorse adeguate all'esecuzione dei controlli ufficiali.

A tal fine, il comma 1 interviene su due distinte lettere del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 32 del 2021.

Con la sostituzione della lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 32 del 2021, si stabilisce che la quota del 90 per cento degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe, destinata alle aziende sanitarie locali, possa essere utilizzata anche per le attività necessarie alla formazione degli operatori che effettuano i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, per l'espletamento dei compiti specifici previsti dal regolamento (UE) 2022/1616, nonché per le attività connesse alla gestione e al funzionamento, nell'ambito

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/TN

del sistema dei controlli ufficiali, della banca dati nazionale istituita dall'articolo 2 del presente decreto. La disposizione consente, pertanto, di rispondere all'esigenza di assicurare la piena sostenibilità finanziaria del sistema dei controlli a livello territoriale, in coerenza con il principio, sancito dal regolamento (UE) 2017/625, secondo cui gli Stati membri devono garantire risorse adeguate all'esecuzione dei controlli ufficiali.

Il regolamento (UE) 2022/1616 introduce, infatti, obblighi tecnici e procedurali di particolare complessità, che richiedono competenze specialistiche specifiche da parte del personale ispettivo, attività di verifica documentale e tecnica maggiormente articolate, nonché sistemi informativi idonei a garantire tracciabilità e monitoraggio lungo la filiera della plastica riciclata destinata al contatto con gli alimenti.

Con la sostituzione della lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 32 del 2021, si dispone che la quota del 2 per cento degli introiti derivanti dalle tariffe, versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero della salute, sia destinata anche alle attività connesse all'aggiornamento, al potenziamento e alla manutenzione, nell'ambito del sistema dei controlli ufficiali, della medesima banca dati nazionale. Considerato che la banca dati nazionale ha carattere nazionale e svolge funzioni di coordinamento centrale, risulta coerente che le relative spese di aggiornamento e potenziamento siano coperte anche mediante la quota di risorse destinata al Ministero della salute, garantendo stabilità, continuità gestionale e adeguatezza funzionale dell'infrastruttura informativa.

Nel complesso, le modifiche introdotte dal comma 1 realizzano una più efficace integrazione tra livello centrale e livello territoriale del sistema dei controlli ufficiali: le aziende sanitarie locali dispongono delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni operative di controllo e per la gestione corrente della banca dati nazionale, mentre il Ministero della salute è posto nelle condizioni di assicurare il coordinamento, l'uniformità applicativa e lo sviluppo dell'infrastruttura informativa nazionale, in piena coerenza con le funzioni di indirizzo ad esso attribuite dal decreto legislativo n. 27 del 2021 in materia di controlli ufficiali.

Infine, il **comma 1**, dispone la sostituzione della Tabella A (Tipologia di attività produttiva dello stabilimento) della Sezione 6 (Stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue) dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 32 del 2021 con la tabella A dell'allegato I al presente decreto in cui sono state riportate le modifiche, anziché procedere con novelle dirette nel corpo dell'allegato. Tale scelta risponde all'esigenza di maggiore intellegibilità dell'allegato: la rappresentazione della tabella nella sua versione integrale e aggiornata consente, infatti, una lettura unitaria e immediata del quadro tariffario applicabile, agevolando gli operatori economici e le autorità competenti nell'individuazione delle voci e dei relativi importi.

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/TN

Per effetto di tale intervento, sono assoggettati al regime delle tariffe forfettarie annue gli stabilimenti che esercitano attività di "Produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti" e di "Produzione di materia plastica riciclata destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari come definita nell'articolo 2, paragrafo 3, numero 4), del regolamento (UE) 2022/1616. Sul punto, si precisa che le tariffe forfettarie sono determinate conformemente a quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (UE) 2017/625, e differenziate in relazione al livello di rischio attribuito a ciascun stabilimento. Le suddette tariffe si applicano indipendentemente dall'effettiva esecuzione del controllo ufficiale, secondo il modello forfettario già adottato per le altre categorie di stabilimenti ricomprese nella medesima Sezione 6.
In particolare, le tariffe relative alla prima voce - stabilimenti che svolgono attività di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) - sono state allineate, in un'ottica di omogeneità e proporzionalità, a quelle già previste, per la maggior parte degli stabilimenti che svolgono altre tipologie di attività produttive, dalla medesima Tabella A. Le tariffe riferite alla seconda voce - stabilimenti di produzione di materia plastica riciclata destinata al contatto con alimenti - sono state, invece, determinate tenendo conto della maggiore complessità organizzativa che caratterizza gli impianti di riciclaggio, giustificando un trattamento tariffario differenziato. L'estensione del sistema tariffario agli stabilimenti operanti nel settore dei MOCA e della plastica riciclata destinata al contatto con gli alimenti colma una lacuna dell'assetto previgente, nel quale tali categorie non erano originariamente ricomprese nella Sezione 6 della Tabella 2 del decreto legislativo n. 32 del 2021. L'intervento garantisce così la copertura finanziaria delle attività di controllo ufficiale anche nei confronti di tali categorie di stabilimenti, assicurando la coerenza sistemica tra ambito soggettivo dei controlli e relativo sistema di finanziamento, in linea con i principi del regolamento (UE) 2017/625.
L'**articolo 5** *(Clausola di invarianza finanziaria)* prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le relative attività sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Camera dei Deputati **ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/TN**

Documento esplicativo per il recepimento delle direttive

Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008.

Scadenza dell'adeguamento: luglio 2026 (**Articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024**

Dettagli sul referente: Ministero della salute
Titolo completo delle misure nazionali di recepimento: Schema di decreto legislative recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n.282/2008.

Informazioni sul contesto generale relative al recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale:
La proposta normativa in esame viene formulata sulla base della delega prevista dall'articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024.

(Tabella di concordanza:) **(Aggiornata il 27/06/2026)**

Regolamento (UE) 2022/1616		Informazioni aggiuntiv	Misure nazionali di recepimento		Commenti/spiegazioni da parte dello Stato
(Articolo/i/Paragr	(Disposizione/i/Desc		Articolo/i/Com	Testo della/delle disposizione/i	

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/ITN

afo/i)	rizione dell'obbligo)	e fornite dai servizi della Commissione	ma/i		membro/ *Link* alla versione consolidate se disponibile
Articolo 10 paragrafo 2 del Regolamento UE 2017/625 Articolo 24 del regolamento (UE) 2022/1616	Fatte salve le norme relative agli elenchi o registri esistenti elaborati ai sensi della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le autorità competenti redigono e tengono aggiornato un elenco degli operatori. Se un simile elenco o registro esiste già per altri fini, può essere anche usato ai fini del presente regolamento. Registro dell'Unione delle		Art.2 Schema di decreto legislativo	1. Presso la direzione generale del Ministero della salute competente in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, è istituita una banca dati nazionale coerente con i sist emi informatici dell'Unione europea, denominata «Stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio». 2. La banca dati di cui al comma 1 contiene: *a)* le comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29; *b)* le comunicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, le notifiche di cui all'articolo10, paragrafo 2 e le notifiche di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento; *c*) gli esiti dei controlli ufficiali effettuati presso gli	

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/ITN

	tecnologie, dei riciclatori, dei processi di riciclaggio, degli schemi di riciclaggio e degli impianti di decontaminazione			stabilimenti dalle autorità sanitarie territorialmente competenti; *d)* la categorizzazione del rischio degli stabilimenti controllati. 3. La banca dati di cui al comma 1 è alimentata e aggiornata dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Il Ministero della salute e le medesime autorità acce dono alla banca dati per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali. 4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di realizzazione e di funzionamento della banca dati di cui al comma 1, nonché i requisiti tecnici con cernenti le informazioni relative alle comunicazioni di cui alla lettera a) del comma 2), alle comunicazioni e alle notifiche di cui	

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/ITN

				alla lettera b) del comma 2 e alle attività di controllo degli stabilimenti di riciclaggio e degli stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.	
Articolo 4 paragrafo 4 lettera a), allegato I tabella 1 punto 1 colonna 7 e articolo 23 del regolamento (UE) 2022/1616	Sanzione per la violazione dell'obbligo di autorizzazione		Articolo 3 Schema di decreto legislativo (Articolo 9, comma 1, d.lgs. n. 29/2017)	1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che produce o immette sul mercato materiali o oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti contenenti plastica riciclata ottenuta da un processo di riciclaggio non autorizzato ovvero la cui autorizzazione sia stata sospesa o revocata, in violazione dell'articolo 4 paragrafo 4, lettera a), dell'allegato I, tabella 1, punto 1, colonna 7, e dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2022/1616, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.200 a euro 72.000. È altresì	

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/ITN

				disposta la sospensione dell'attività da uno a sei mesi ovvero fino alla regolarizzazione. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione della violazione, la sospensione dell'attività è disposta da tre a dodici mesi ed è comunicata alla Commissione europea ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento.	
Articolo 4 paragrafo 4 lettera a), allegato I tabella 1 punto 1 colonna 7 e articolo 23 del regolamento (UE) 2022/1616	Sanzione per la violazione dell'obbligo di autorizzazione		Articolo 3 Schema di decreto legislativo (Articolo 9, comma 1, d.lgs. n. 29/2017)	2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che utilizza materiali o oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti contenenti plastica riciclata ottenuta da un processo di riciclaggio non autorizzato ovvero la cui autorizzazione sia stata sospesa o revocata, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera *a)*, dell'articolo 23 e dell'allegato I, tabella 1, punto 1, colonna 7, del regolamento (UE)	

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/ITN

				2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 60.000. È altresì disposto il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione delle merci, ai sensi dell'articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. Se la violazione di cui al primo periodo è commessa da un operatore economico rientrante nella definizione di piccola impresa o di microimpresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, si applica la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 40.000.	
Articolo 4, paragrafo 4 lettera b), del regolamento (UE) 2022/1616	Sanzione per la violazione dell'obbligo del rispetto delle prescrizioni stabilite		Articolo 3 Schema di decreto legislativo (Articolo 9, comma 2,	3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non rispetta le prescrizioni o le condizioni stabilite nell'autorizzazione del	

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/ITN

	nell'autorizzazione		d.lgs. n. 29/2017)	processo di riciclaggio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 lettera b), del regolamento (UE) 2022/1616, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 30.000. È altresì disposta la sospensione dell'attività da uno a sei mesi ovvero fino alla regolarizzazione. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione della violazione, la sospensione dell'attività è disposta da tre a dodici mesi ed è comunicata alla Commissione europea ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento.	
Allegato I, tabella 1, punto 2, colonna 10 del regolamento (UE) 2022/1616	Sanzione per la violazione dell'obbligo di partecipazione a uno schema di riciclaggio		Articolo 3 Schema di decreto legislativo (Articolo 9, comma 3, d.lgs. n. 29/2017)	4. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che utilizza la tecnologia di riciclaggio a partire da cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata in violazione delle condizioni stabilite dall'allegato I, tabella 1,	

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/ITN

				punto 2, colonna 10 del regolamento (UE) 2022/1616 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 30.000. È altresì disposta la sospensione dell'attività da uno a sei mesi ovvero fino alla regolarizzazione.	
Articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2022/1616, come rettificato dall'articolo 1 del regolamento (UE) 2025/2269 della Commissione del 12 novembre 2025	Sanzione per la violazione dell'obbligo del rispetto delle prescrizioni per la documentazione, le istruzioni e l'etichettatura		Articolo 3 Schema di decreto legislativo (Articolo 9, comma 4, d.lgs. n. 29/2017)	5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non rispetta le prescrizioni relative alla documentazione, alle istruzioni e all'etichettatura, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2022/1616, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.	

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/ITN

Articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2022/1616	Sanzione per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2022/1616		Articolo 3 Schema di decreto legislativo (Articolo 9, comma 5, d.lgs. n. 29/2017)	6. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori dei rifiuti che partecipano alla catena di fornitura dell'input di materia plastica che non rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2022/1616, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 35.000.	
Articolo 7 del	Sanzione per la		Articolo 3	7. Salvo che il fatto	

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/ITN

regolamento (UE) 2022/1616	violazione dell'obbligo del rispetto delle prescrizioni per la decontaminazione		Schema di decreto legislativo (Articolo 9, comma 6, d.lgs. n. 29/2017)	costituisca reato, il riciclatore che non rispetta le prescrizioni relative all'input di materia plastica e all'output del processo di decontaminazione, all'esecuzione del processo di decontaminazione, all'impianto di decontaminazione, alla registrazione e alla conservazione delle informazioni sulla qualità dei singoli lotti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1616, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 35.000.	
Articolo 8 del regolamento (UE) 2022/1616	Sanzione per la violazione dell'obbligo del rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/1616		Articolo 3 Schema di decreto legislativo (Articolo 9, comma 7, d.lgs. n. 29/2017)	8. Salvo che il fatto costituisca reato, il trasformatore, l'operatore del settore alimentare o il rivenditore di materiali e oggetti di materia plastica riciclata che non rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/1616 è soggetto alla	

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/ITN

				sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. Se la violazione di cui al primo periodo è commessa da un operatore del settore alimentare rientrante nella definizione di piccola impresa o di microimpresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000.	
Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE)1616/2022	Sanzione per la violazione dell'obbligo di informazione dell'Autorità sanitaria territorialmente competente e la Commissione Europea, ai fini della iscrizione nel Registro dell'Unione o di mantenere aggiornate le		Articolo 3 Schema di decreto legislativo (Articolo 9, comma 8, d.lgs. n. 29/2017)	9. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dello schema di riciclaggio che non adempie agli obblighi di informazione e aggiornamento delle informazioni previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1616, nei confronti dell'autorità sanitaria territorialmente competente e della Commissione	

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/ITN

	relative informazioni tramesse			europea è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 40.000.	
Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1616/2022	Sanzione per la violazione dell'obbligo di notifica della nuova tecnologia all'Autorità sanitaria territorialmente competente ed alla Commissione Europea, ai fini dell'iscrizione nel Registro dell'Unione		Articolo 3 Schema di decreto legislativo (Articolo 9, comma 9, d.lgs. n. 29/2017)	10. Salvo che il fatto costituisca reato, lo sviluppatore che non effettua la notifica della nuova tecnologia all'autorità sanitaria territorialmente competente e alla Commissione europea, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1616, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 40.000.	
Articolo 10, paragrafo 4 e articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1616, come rettificato dall'articolo 1 del regolamento	Sanzione per la violazione dell'obbligo di pubblicazione della relazione sul sito web		Articolo 3 Schema di decreto legislativo (Articolo 9, comma 10, d.lgs. n. 29/2017)	11. Salvo che il fatto costituisca reato, lo sviluppatore che non pubblica la relazione prevista dagli articoli 10, paragrafo 4, e 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1616 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a	

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/ITN

(UE) 2025/2269 della Commissione del 12 novembre 2025				euro 8.000.	
Articolo 12 del regolamento (UE) 2022/1616, come rettificato dall'articolo 1 del regolamento (UE) 2025/2269 della Commissione del 12 novembre 2025	Sanzione per la violazione dell'obbligo di tenere a disposizione presso l'impianto di decontaminazione le informazioni supplementari sugli impianti di riciclaggio che utilizzano una nuova tecnologia		Articolo 3 Schema di decreto legislativo (Articolo 9, comma 11, d.lgs. n.29/2017)	12. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che non rende disponibili presso l'impianto di decontaminazione le informazioni di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2022/1616 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 20.000.	
Articolo 21 del regolamento (UE) 2022/1616	Sanzione per la violazione degli obblighi di informazione ivi stabiliti		Articolo 3 Schema di decreto legislativo (Articolo 9, comma 12, d.lgs. n. 29/2017)	13. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione di un processo di riciclaggio che non adempie agli obblighi informativi previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2022/1616 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a	

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/ITN

				euro 18.000.	
Articolo 25, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 1616/2022	Sanzione per la violazione dell'obbligo di notifica all'Autorità sanitaria territorialmente competente ed alla Commissione europea		Articolo 3 Schema di decreto legislativo (Articolo 9, comma 13, d.lgs. n. 29/2017)	14. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che non effettua le notifiche all'autorità sanitaria territorialmente competente e alla Commissione europea, previste dall'articolo 25, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2022/1616, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 40.000.	
Articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1616	Sanzione per la violazione dell'obbligo di presentazione della scheda di sintesi del monitoraggio della conformità dell'impianto di decontaminazione all'autorità competente del		Articolo 3 Schema di decreto legislativo (Articolo 9, comma 14, d.lgs. n. 29/2017)	15. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che non trasmette la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità dell'impianto di decontaminazione entro il termine previsto dall'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE)	

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/ITN

	territorio in cui è situato il citato impianto entro un mese dalla data di inizio della produzione di materia plastica riciclata mediante tale impianto			2022/1616 è diffidato dall'autorità competente a provvedere entro trenta giorni. In caso di mancato adempimento nel termine assegnato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.	
Articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1616	Sanzione per la violazione dell'obbligo di conformità del lotto di materia plastica riciclata alle prescrizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1616		Articolo 3 Schema di decreto legislativo (Articolo 9, comma 15, d.lgs. n.29/2017)	16. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che produce un lotto di materia plastica riciclata non conforme alle prescrizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1616, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 35.000	
Articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/1616	Sanzione per la violazione dell'obbligo di conformità dell'impianto di riciclaggio alle prescrizioni dell'articolo 28,		Articolo 3 Schema di decreto legislativo (Articolo 9, comma 16, d.lgs. n.29/2017)	17. Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che gestisce un impianto di riciclaggio non conforme alle prescrizioni dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/1616, è soggetto alla	

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/ITN

	paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1616			sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 35.000.	
Articolo 29 e allegato III del regolamento (UE) 2022/1616	Sanzione per la violazione dell'obbligo di ottemperare alle informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione di conformità della plastica riciclata e nella dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti di plastica riciclata ai sensi delle parti A e B dell'allegato III del regolamento (UE) 2022/1616		Articolo 3 Schema di decreto legislativo (Articolo 9, comma 17, d.lgs. n. 29/2017)	18. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non rispetta le prescrizioni relative al contenuto delle dichiarazioni di conformità previste dall'articolo 29 e dall'allegato III del regolamento (UE) 2022/1616 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.	
Articolo 78 regolamento (UE) 2017/625	Finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali		Articolo 4, comma 1 Schema di decreto legislativo	1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 15, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera *a)* è sostituita	

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/ITN

				dalla seguente: «*a*) la quota del 90 per cento alle Aziende sanitarie locali che la attribuiscono in proporzione all'attività svolta dalle singole strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare di cui all'articolo 7- *quater* , comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la copertura delle spese correnti e di investimento relative all'ottimizzazione e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 , nell'ambito dei piani di controllo aziendali pluriennali, ivi incluse: 1) le attività necessarie alla formazione degli operatori	

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/ITN

				che effettuano i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nonché ai compiti specifici previsti dal regolamento (UE) 2022/1616; 2) le attività connesse alla gestione e funzionamento, nell'ambito del sistema dei controlli ufficiali, della banca dati nazionale, istituita presso il Ministero della salute, denominata "Stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio"; 3) la copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, anche su richiesta dell'operatore, in orario compreso tra le ore 18 e le ore 6 e nei giorni festivi;»; 2) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:	

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/ITN

				«*e)* la quota del 2 per cento è versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero della salute per la copertura delle spese relative al potenziamento e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione delle attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali di competenza degli Uffici del Ministero, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, ivi incluse le attività connesse all'aggiornamento, al potenziamento e alla manutenzione, nell'ambito del sistema dei controlli ufficiali, della banca dati nazionale, istituita presso il Ministero della Salute, denominata "Stabilimenti dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e	

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/ITN

				stabilimenti di riciclaggio”. »; *b)* all’allegato 2, la sezione 6 è sostituita dall’allegato I al presente decreto.	

White: Articles/paragraphs where transposition is required (Bianco: Articoli/paragrafi il cui recepimento è richiesto)
Yellow: Articles/paragraphs where transposition is optional; if a MS opts for transposing such provisions (often exemptions or voluntary measures), the Member States have to ensure a correct transposition. (Giallo: Articoli/paragrafi il cui recepimento è facoltativo; se uno SM decide di recepire tali disposizioni (spesso esenzioni o miusre volontarie), gli Stati membri devono assicurare il corretto recepimento.)
Blue: Articles/paragraphs where transposition is not required (Blu: Articoli/paragrafi il cui recepimento non è richeisto)

* This is a meant to be a general template adaptable to the directive concerned and its specific needs. Categories may remain empty if not applicable (e.g. the "provision" columns if the articles/paragraphs have already been sufficiently

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/ITN

referenced). This table can also be completed/replaced by other explanatory documents. Several tables or explanatory documents can be provided. Views expressed in this guidance, including the colour code, reflect only the understanding of the Commission services and are without prejudice to any Commission action or position on the matter. The information provided does not prejudge the Commission's assessment of the completeness or conformity of national transposition measures, nor of their capacity to satisfy the requirements of legal certainty imposed the Court of Justice of the European Union, which is the only source of definitive interpretation of EU law.

(*Questo intende essere un modello generale adattabile alla direttiva interessata e alle sue specifiche esigenze. Le categorie possono rimanere vuote se non applicabili (per esempio le colonne “disposizioni” se gli articoli/paragrafi sono stati già sufficientemente citati). Questa tabella può anche essere completata/sostituita con altri documenti esplicativi. Possono essere prodotti più di una tabella o di un documento esplicativo. Gli orientamenti espressi in questa guida, inclusi i colori, riflettono solo l’interpretazione dei servizi della Commissione e non pregiudicano alcuna azione o posizione della Commmissione sulla materia. Le informazioni fornite non pregiudicano la valutazione della Commissione sulla completezza o conformità delle misure nazionali di recepimento, né la loro idoneità a soddisfare i requisiti di certezza giuridica imposti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale è la sola fonte di interpretazione definitiva del diritto UE.)

** This column should include pre-dating or general measures serving to incorporate the directive into national legislation that could impact its transposition. In this case, the relationship of those measures with the provisions of the Directive should be clearly explained.

(** Questa colonna dovrebbe includere le misure pre-vigenti la direttiva o le misure generali, che servono a incorporare la direttiva nella legislazione nazionale e che potrebbero avere un impatto sul suo recepimento. In questo caso, deve essere chiaramente spiegato il rapporto di tali misure con le disposizioni della direttiva.)

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/ITN

RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo reca disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2022/1616 riguardo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (UE) 2017/625, dando attuazione all'articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91.
L'intervento normativo si inserisce nel quadro delle attività di controllo ufficiale già disciplinate dal regolamento (UE) 2017/625, dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 e dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.

Articolo 1 (Campo di applicazione e definizioni)
La disposizione reca le norme per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2022/1616, abroga il regolamento (CE) n. 2008/282 per ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento citato, nonché per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (di seguito «MOCA»), di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, e per l'istituzione di una banca dati nazionale.
A tal fine, per garantire coordinamento e coerenza terminologica, si prevede un rinvio esplicito alle definizioni contenute nella normativa unionale e nazionale di settore.

Articolo 2 (Banca dati nazionale)
La disposizione prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, della banca dati nazionale denominata "*Stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio*", specificando le tipologie di informazioni raccolte, individuando i soggetti abilitati ad alimentarla e quelli legittimati ad accedervi.
All'istituzione della banca dati si provvederà mediante l'implementazione del sistema informativo "SINTESI Stabilimenti", già operativo nell'ambito delle funzioni istituzionali del Ministero della salute e delle autorità territorialmente competenti. Gli oneri connessi al funzionamento della stessa saranno coperti, dall'anno 2027, mediante il sistema tariffario dei controlli ufficiali, come precisato dall'articolo 4 del presente decreto legislativo, che modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 32 del 2021.
Nel dettaglio, si osserva che, ai fini della realizzazione della banca dati in argomento, è stato stimato un costo di 20.000 euro per il 2026, di 90.000 euro per il 2027 e di 20.000 euro per il 2028.
In particolare, successivamente all'emanazione del presente decreto, il sistema "SINTESI Stabilimenti" verrà sviluppato procedendo, per fasi, attraverso interventi volti a garantire, nel triennio 2026-2028, l'istituzione, il funzionamento e la corretta gestione della Banca dati nazionale.
Si riporta il riepilogo sintetico degli interventi nella tabella sottostante, con l'indicazione degli oneri necessari e del corrispondente capitolo di riferimento:

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

FASE	DESCRIZIONE	ANNO	ONERE ECONOMICO	CAPITOLO
1	Predisposizione, nell'ambito del sistema informativo "SINTESI Stabilimenti", di appositi campi per consentire l'inserimento, da parte delle ASL, degli stabilimenti MOCA di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 2017 (MOCA Operatore: produttore, trasformatore, distributore all'ingrosso/importatore, deposito o altro), e degli stabilimenti di cui agli articoli 9, 10 e 25 del regolamento (UE) 2022/1616 (MOCA: Gestore di uno Schema di riciclaggio/Sviluppatore di nuova tecnologia di riciclaggio/Riciclatore)	2026	20.000 €	**2200** *Spese per il sistema informativo sanitario*
2	Popolamento della banca dati in "SINTESI Stabilimenti", completando la registrazione degli stabilimenti e integrandola con le informazioni connesse all'attività di controllo effettuata dalle ASL sugli Operatori; in particolare, servirà inserire i campi: 1. REGIONE e ASL ricavati dall'ID utente; 2. DATA (giorno, mese, anno); 3. AUDIT: SI/NO; 4. CONFORME: SI/NO; 5. CATEGORIA RISCHIO con valori "Alta", "Media" e "Bassa";	2027	90.000 €	**5010** *Spese per il potenziamento e il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del Piano nazionale integrato dei controlli*
3	Aggiornamento e manutenzione ordinaria del software gestionale, di seguito detto universo SAP, che integra tutti i processi e i dati degli stabilimenti di interesse in un unico sistema, al fine di abilitare gli utenti alla creazione della reportistica e consentirne la visualizzazione	2028	20.000 €	**5010** *Spese per il potenziamento e il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del Piano nazionale integrato dei controlli*

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Sul punto, si evidenzia, altresì, che l'utilizzo delle risorse così come sopra quantificate non pregiudicherà la realizzazione delle attività già previste a legislazione vigente anche attraverso la loro riprogrammazione.

Con particolare riferimento al capitolo 5010 piano gestionale 1, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, si rappresenta che lo stesso presenta uno stanziamento a legislazione vigente conseguente alla stabilizzazione delle riassegnazioni delle tariffe di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 32 del 2021. Il predetto capitolo sarà, altresì, incrementato con le risorse conseguenti alle modifiche introdotte all'articolo 4 del provvedimento in esame che, novellando il citato articolo 15, comma 2, estende la platea degli operatori sottoposti ai controlli e incrementa le tariffe. La disposizione prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare le risorse riassegnabili al citato capitolo 5010 per il potenziamento e per la manutenzione, nell'ambito del sistema dei controlli ufficiali, della banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute, denominata "*Stabilimenti dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio";* pertanto, con i maggiori introiti si potrà far fronte anche agli oneri recati dall'istituzione, dalla manutenzione e dalla gestione della banca dati stessa.

Per quanto concerne gli oneri connessi alla gestione e manutenzione ordinaria del sistema informativo a regime, tenuto conto che il sistema informativo si basa sull'utilizzo della piattaforma 'SINTESI Stabilimenti', e considerato che gli oneri di sviluppo della relativa evoluzione applicativa sono stati stimati in euro 130.000 nel triennio di realizzazione 2026-2028, gli oneri di manutenzione ordinaria possono essere quantificati in misura pari a circa il 10-12 per cento del valore dell'investimento, corrispondenti a un fabbisogno annuo stimabile in euro 15.000 dall'anno 2029. Tale importo risulta idoneo a coprire le attività di manutenzione correttiva, assistenza applicativa, aggiornamento tecnologico ordinario e supporto agli utenti.
In ordine al comma 3, si rappresenta che le attività di aggiornamento e alimentazione della banca dati da parte delle autorità territorialmente competenti saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, rientrando nelle ordinarie competenze amministrative degli uffici in questione.

Articolo 3 (Modifiche del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29)
La disposizione modifica il decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, prevedendo la sostituzione dei riferimenti al regolamento (CE) 2008/282 con quelli al regolamento (UE) 2022/1616, aggiornando, per i controlli ufficiali, il rinvio al regolamento (UE) 2017/625 e sostituendo integralmente l'articolo 9 del citato decreto legislativo mediante la previsione di sanzioni per la violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616.
La novella, da un lato, ripropone le medesime sanzioni amministrative pecuniarie, con importi aggiornati, già previste per le condotte qualificate come illeciti amministrativi dal testo vigente del decreto legislativo n. 29 del 2017, in quanto i dati disponibili, ivi comprese le sanzioni comminate nel periodo di applicazione della disciplina previgente, hanno evidenziato l'idoneità del sistema sanzionatorio a garantire adeguata efficacia e forza dissuasiva nel settore della plastica riciclata; dall'altro, introduce nuove fattispecie sanzionatorie, graduate nel rispetto del criterio di delega di cui alla lettera *d*) dell'articolo 27 della legge n. 91 del 2025 e finalizzate ad assicurare il rispetto delle ulteriori prescrizioni introdotte dal regolamento (UE) 2022/1616.
Con il secondo periodo dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 2017, come novellato dall'articolo in esame, si dispone, altresì, che i proventi derivanti dalle sanzioni

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

amministrative pecuniarie irrogate dall'articolo 9, attualmente destinati agli enti territoriali da cui dipendono gli organi accertatori siano destinati al miglioramento e potenziamento della sorveglianza degli impianti di riciclaggio.

Articolo 4 (**Modifiche del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32)**
La disposizione estende il sistema delle tariffe forfettarie annue agli stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati al contatto con alimenti e agli stabilimenti di riciclaggio della plastica destinata al contatto con alimenti e modifica la destinazione delle quote delle tariffe.
Le tariffe forfettarie, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2017/625, sono determinate conformemente a quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera *a*), del medesimo regolamento, e differenziate in relazione al livello di rischio attribuito a ciascuno stabilimento. Le suddette tariffe sono applicate indipendentemente dall'effettiva esecuzione del controllo ufficiale.
In particolare, le tariffe relative alla "*Produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti*" sono state allineate, in un'ottica di omogeneità e proporzionalità, a quelle già previste, per la maggior parte degli stabilimenti che svolgono altre tipologie di attività produttive, dalla medesima Tabella A del decreto legislativo n. 32 del 2021; quelle riferite alla "*Produzione di materia plastica riciclata destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari come definita nell'articolo 2, paragrafo 3, numero 4), del regolamento (UE) 2022/1616*" sono state, invece, determinate tenendo conto della maggiore complessità organizzativa degli stabilimenti di riciclaggio.
L'estensione del sistema tariffario agli stabilimenti operanti nel settore dei materiali a contatto con alimenti e agli stabilimenti della plastica riciclata destinata al contatto con alimenti consente di assicurare la copertura finanziaria delle attività di controllo ufficiale anche in relazione a tali categorie di stabilimenti, originariamente non ricomprese nella Sezione 6 dell'Allegato 2, del decreto legislativo n. 32 del 2021, garantendo così la coerenza sistemica tra ambito dei controlli e relativo finanziamento.
Inoltre, l'articolo 4 sostituisce la lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 32 del 2021, precisando che la quota del 90 per cento attribuita alle aziende sanitarie locali comprende anche le attività necessarie alla formazione degli operatori che effettuano i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nonché i compiti specifici previsti dal regolamento (UE) 2022/1616 e le attività connesse alla gestione e al funzionamento della banca dati nazionale. Infine, l'articolo 4 sostituisce la lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo, specificando che la quota del 2 per cento riassegnata al Ministero della salute è destinata anche all'aggiornamento, al potenziamento e alla manutenzione della banca dati nazionale.

Articolo 5 (Clausola di invarianza finanziaria)
La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Camera dei Deputati ARRIVO 10 luglio 2026 Prot: 2026/0001157/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Camera dei Deputati

SERVIZIO PER I TESTI NORMATIVI

Camera dei Deputati
PARTENZA 20 Luglio 2026
Prot: 2026/0001230/TN

Alle Segreterie
XII Commissione (Affari sociali)
V Commissione (Bilancio)
XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)
Servizio Studi
Servizio Bilancio dello Stato

SEDE

Ad integrazione dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (428), si trasmette l'Analisi tecnico-normativa (ATN), pervenuta in data 15 luglio 2026 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

per il Consigliere Capo del Servizio

All.: 1

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
UFFICIO II
Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel.06/67792821
sindacatoispettivorapportiparlamento@governo.it

DRP/II/XIX/D212/26

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0002997 P-4.20.5
del 15/07/2026
67064759

Roma, *data del protocollo*

Camera dei deputati
- Servizio Testi normativi
attigov@certcamera.it

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (atto Governo n. 428)

Facendo seguito alla nota in data 10 luglio 2026, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si invia la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN).

Il Direttore dell'Ufficio II
Cons. Fulvia Beatrice

Camera dei Deputati ARRIVO 16 luglio 2026 Prot: 2026/0001213/TN

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero della Salute

Titolo: schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in attuazione dell'articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari".

Referente dell'amministrazione proponente: Ufficio Legislativo

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo si rende necessario in attuazione dell'articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024), che ha conferito al Governo la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, nonché per la determinazione delle tariffe relative ai controlli ufficiali nel settore dei materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), ai sensi del regolamento (UE) 2017/625.
Il regolamento (UE) 2022/1616, direttamente applicabile negli Stati membri, ha introdotto un nuovo quadro normativo in materia di materiali e oggetti di materia plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti, abrogando il regolamento (CE) n. 282/2008. Tale evoluzione normativa rende necessario l'adeguamento dell'ordinamento nazionale, con particolare riferimento al sistema sanzionatorio e agli strumenti amministrativi e organizzativi di supporto alle attività di controllo ufficiale.
L'intervento legislativo dà attuazione ai criteri di delega previsti dall'articolo 27 della legge n. 91 del 2025.
In particolare, in attuazione delle lettere a) e b) è istituita presso il Ministero della salute una banca dati nazionale degli stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e degli stabilimenti di riciclaggio. La banca dati consente la registrazione informatizzata e centralizzata dei dati relativi alle notifiche previste dalla normativa unionale e nazionale, l'acquisizione degli esiti dei controlli ufficiali e delle informazioni relative alla categorizzazione del rischio degli stabilimenti, favorendo l'uniformità delle procedure sul territorio nazionale, il coordinamento tra le autorità competenti e la coerenza con i sistemi informatici dell'Unione europea previsti dal regolamento (UE) 2022/1616.
In attuazione della **lettera c)**, si provvede all'aggiornamento della disciplina sanzionatoria contenuta nel decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, mediante la sostituzione delle disposizioni riferite al regolamento (CE) n. 282/2008 con una disciplina sanzionatoria coerente con gli obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2022/1616.
In attuazione della **lettera d)**, è prevista la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate per le violazioni del regolamento (UE) 2022/1616 al miglioramento e al potenziamento delle attività di vigilanza e controllo nel settore degli impianti di riciclaggio.
In attuazione della **lettera e)**, vengono introdotte disposizioni volte a garantire il finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali nel settore dei materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti e degli impianti di riciclaggio, attraverso l'estensione del sistema tariffario

Camera dei Deputati ARRIVO 16 luglio 2026 Prot: 2026/0001213/TN

disciplinato dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, in conformità all'articolo 78 del regolamento (UE) 2017/625.
Si rende, inoltre, necessario aggiornare i riferimenti normativi contenuti nel decreto legislativo 10 febbraio 2017 n. 29, che risultano ancora riferiti al regolamento (CE) n. 282/2008, ormai abrogato, e al regolamento (CE) n. 882/2004, superato dalla nuova disciplina europea in materia di controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625.
L'intervento si rende altresì necessario per predisporre strumenti informativi che rafforzino il coordinamento tra il Ministero della salute e le autorità sanitarie territorialmente competenti in relazione alle attività di controllo ufficiale, in particolare attraverso l'istituzione di una banca dati nazionale dedicata agli stabilimenti dei MOCA e agli stabilimenti di riciclaggio.
Occorre poi completare il sistema tariffario dei controlli ufficiali, estendendolo agli stabilimenti dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e agli stabilimenti che producono materia plastica riciclata destinata a venire a contatto con gli alimenti, in attuazione dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2017/625, così da assicurare un'adeguata copertura finanziaria delle attività di controllo.
L'intervento normativo risponde, pertanto, all'esigenza di garantire la piena e effettiva applicazione del regolamento (UE) 2022/1616 nell'ordinamento nazionale e di assicurare l'effettuazione di controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625, rafforzando gli strumenti di coordinamento in capo al Ministero della salute e garantendo adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento dei controlli ufficiali alle autorità sanitarie competenti.
In assenza di tale intervento il sistema sanzionatorio resterebbe riferito a una disciplina europea non più vigente, non verrebbe attuato il criterio di delega relativo alla istituzione della banca dati nazionale, il sistema tariffario non garantirebbe la copertura finanziaria delle attività di controllo nel settore MOCA e si determinerebbe un potenziale disallineamento rispetto agli obblighi derivanti dalle norme dell'Unione europea.
La disciplina proposta si limita agli ambiti strettamente necessari per l'attuazione dei criteri di delega previsti dall'articolo 27 della legge n. 91 del 2025, senza introdurre disposizioni eccedenti rispetto al perimetro delineato dalla legge di delegazione europea.
L'intervento, dunque, risulta coerente con il programma di Governo e con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Lo schema di decreto legislativo si inserisce in un quadro normativo nazionale articolato in materia di MOCA, di controlli ufficiali e di disciplina sanzionatoria.
Il quadro normativo, a livello nazionale, è attualmente rappresentato dal decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29 che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in materia di materiali e oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari e dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 che disciplina il sistema di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.
Il decreto legislativo 10 febbraio 2017 n. 29 prevede, tra l'altro, sanzioni per la violazione degli obblighi di cui regolamento (CE) n. 282/2008, che disciplinava il settore della plastica riciclata a contatto con gli alimenti ed è stato espressamente abrogato dal regolamento (UE) 2022/1616.
L'entrata in vigore di quest'ultimo regolamento ha determinato un disallineamento tra il quadro normativo europeo attualmente applicabile e la disciplina sanzionatoria nazionale vigente di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 10 febbraio 2017 n. 29, che si riferisce appunto al sopra citato regolamento abrogato.
Il disallineamento riguarda anche i riferimenti normativi al regolamento (CE) 282/2008, contenuti nel titolo, nelle premesse e nelle disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 2017 n. 29, e il riferimento al regolamento (CE) n. 882/2004 contenuto nelle premesse e nell'articolo 6, comma 1, del suddetto decreto legislativo.

Camera dei Deputati ARRIVO 16 luglio 2026 Prot: 2026/0001213/TN

Parallelamente il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in attuazione del regolamento (UE) 2017/625 ma non prevede tariffe per gli stabilimenti dei MOCA e per gli stabilimenti che producono materia plastica riciclata destinata a venire a contatto con gli alimenti.
Per completezza d'analisi, si richiama anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1982, il quale attua nel nostro ordinamento la direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
È necessario menzionare anche il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, il quale reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n. 178 del 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare.
Ai fini dell'individuazione della cornice normativa nazionale vigente, si menziona anche il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 recante l'attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.
Si consideri pure il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto legislativo incide in modo puntuale e circoscritto su disposizioni legislative vigenti, attraverso la tecnica della novella, senza interferire con ambiti normativi estranei all'oggetto della delega.
Con riferimento al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, recante la disciplina sanzionatoria in materia di materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti, l'intervento si articola in tre distinti profili.
In primo luogo, viene effettuato un aggiornamento dei riferimenti normativi, sostituendo nel titolo, nelle premesse e in specifiche disposizioni i richiami al regolamento (CE) n. 282/2008, ormai abrogato, con quelli al regolamento (UE) 2022/1616.
In secondo luogo, si procede alla sostituzione integrale dell'articolo 9, in quanto il sistema sanzionatorio, originariamente riferito al regolamento (CE) n. 282/2008 abrogato, viene ridefinito in relazione alle nuove prescrizioni introdotte dal regolamento (UE) 2022/1616.
In terzo luogo, viene inserito un periodo finale al comma 3 dell'articolo 15 con cui si prevede la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni del regolamento (UE) 2022/1616 al miglioramento e al potenziamento dell'attività di sorveglianza degli impianti di riciclaggio.
Lo schema di decreto legislativo interviene altresì sul decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 che disciplina il finanziamento dei controlli ufficiali ai sensi del regolamento (UE) 2017/625.
L'intervento si sviluppa con una duplice modalità:
Da un lato viene modificata la Tabella A della Sezione 6 dell'Allegato 2 mediante l'inserimento, tra gli stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue, degli stabilimenti dei materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti e degli stabilimenti di produzione di materia plastica riciclata destinata al contatto con alimenti. In tal modo il sistema tariffario esistente viene completato senza alterarne la struttura e le percentuali di riparto.
Dall'altro lato viene modificato l'articolo 15, comma 2, lettere a) ed e) al fine di precisare la destinazione delle quote tariffarie, pari al 90 per cento alle Aziende sanitarie locali e al 2 per cento al Ministero della Salute, ovvero includendo tra le finalità finanziabili la copertura delle attività di formazione del personale, i compiti specifici previsti dal regolamento (UE) 2022/1616, nonché il funzionamento, l'aggiornamento e il potenziamento della banca dati nazionale istituita dallo schema di decreto.

Camera dei Deputati ARRIVO 16 luglio 2026 Prot: 2026/0001213/TN

L'intervento, nel suo complesso, non altera l'architettura del sistema tariffario vigente ma ne estende l'ambito oggettivo e chiarisce le finalità finanziabili in attuazione dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2017/625.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo è in linea con il dettato costituzionale e, in particolare, con le previsioni contenute nell'articolo 32 della Costituzione in materia di tutela della salute.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Nel rispetto della competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di "*tutela della salute*", di cui all'articolo 117, comma terzo della Costituzione, il provvedimento da attuare non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale e delle Province autonome nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono, né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Alla data di redazione della presente relazione non risultano progetti di legge in materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono da segnalare indicazioni della giurisprudenza né risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento legislativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La proposta normativa non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, anzi ha proprio la finalità di adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni dell'Unione europea.

Camera dei Deputati ARRIVO 16 luglio 2026 Prot: 2026/0001213/TN

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione della Commissione europea sulle materie in oggetto o su materie analoghe.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali in quanto finalizzato al coordinamento della normativa nazionale con quella europea.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulle medesime materie in oggetto o su materie analoghe ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime materie in oggetto o su materie analoghe ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Tutti i paesi dell'UE sono tenuti ad applicare le disposizioni europee finalizzate a migliorare il sistema.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo 1, comma 2, del decreto non introduce nuove definizioni ma opera un rinvio espresso alle definizioni già contenute nelle fonti europee e nazionali di riferimento.
In particolare, la disposizione stabilisce che si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/1616, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e all'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29.
La scelta normativa non consiste quindi nell'elaborazione di nuove categorie definitorie bensì nell'esplicito richiamo di definizioni già vigenti e applicabili al fine di garantire certezza interpretativa e uniformità applicativa.

Camera dei Deputati ARRIVO 16 luglio 2026 Prot: 2026/0001213/TN

Sotto il profilo della coerenza con le definizioni già in uso nell'ordinamento, la disposizione si inserisce in modo armonico nel quadro normativo vigente in quanto garantisce uniformità terminologica tra disciplina europea e disciplina nazionale.

2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento.

3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Con il provvedimento in esame si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa al fine di introdurre modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Lo schema di decreto prevede la sostituzione del testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 10 febbraio 2017 n. 29.

5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sussistono norme con effetto retroattivo né norme in precedenza abrogate e fatte rivivere grazie allo schema in oggetto.

6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non esistono deleghe aperte recanti il medesimo oggetto.

7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'articolo 2, comma 4, prevede l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di un decreto del Ministro della salute volto a disciplinare le modalità di realizzazione e di funzionamento della banca dati nazionale degli stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e degli stabilimenti di riciclaggio.
L'atto attuativo definirà, in particolare, le modalità di realizzazione e di funzionamento della banca, nonché i requisiti tecnici relativi alle comunicazioni di notifica e alle attività di controllo degli stabilimenti di riciclaggio e degli stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
La scelta di demandare tali aspetti a un decreto ministeriale è coerente con la natura tecnico-organizzativa della disciplina e consente di adeguare tempestivamente il sistema alle eventuali evoluzioni tecnologiche e normative.

Camera dei Deputati ARRIVO 16 luglio 2026 Prot: 2026/0001213/TN

Il termine di dodici mesi previsto per l'adozione del decreto attuativo è ritenuto congruo in considerazione della necessità di definire gli aspetti tecnici del sistema informativo.

8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

I dati che eventualmente possono essere consultati derivano dai sistemi informativi del Ministero della salute, che possono essere utili per eventuali elaborazioni statistiche. Non si ravvisa la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica elaborazioni statistiche.

Camera dei Deputati ARRIVO 16 luglio 2026 Prot: 2026/0001213/TN

Relazione Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Amministrazione competente: Ministero della salute

Referenti dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente intervento normativo è adottato in attuazione dell'articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024), al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, nonché di determinare le tariffe previste per le attività di controllo ufficiale dei materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/625.
Il regolamento (UE) 2022/1616 ha innovato il quadro europeo relativo ai materiali e oggetti di materia plastica riciclata destinati al contatto con alimenti, introducendo un sistema armonizzato fondato su requisiti uniformi di sicurezza, tracciabilità, autorizzazione e controllo degli impianti di riciclo, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e un'applicazione uniforme della disciplina nell'Unione europea.
Pur trattandosi di regolamento direttamente applicabile, si rende necessario un intervento nazionale limitatamente ai profili organizzativi, sanzionatori e tariffari rimessi alla competenza degli Stati membri, nonché al coordinamento con il sistema dei controlli ufficiali disciplinato dal regolamento (UE) 2017/625.
L'analisi di impatto ha evidenziato la necessità dell'intervento normativo in ragione dell'esigenza di assicurare il pieno coordinamento dell'ordinamento nazionale con il nuovo quadro regolatorio unionale e di garantire l'effettiva operatività delle disposizioni europee nell'ambito del sistema nazionale dei controlli ufficiali.
In particolare, è emersa l'esigenza di adeguare il sistema sanzionatorio nazionale alle disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2022/1616, mediante l'individuazione di specifiche fattispecie sanzionatorie volte ad assicurare l'effettiva osservanza degli obblighi previsti dalla disciplina unionale, nel rispetto dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività propri dell'ordinamento dell'Unione europea.
L'analisi ha, inoltre, evidenziato l'esigenza di istituire una banca dati nazionale, coerente con i sistemi europei, destinata a raccogliere le informazioni necessarie per i controlli degli stabilimenti dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) e degli impianti di riciclaggio. Tale strumento rafforza il coordinamento informativo tra il Ministero della salute, le Regioni/Province Autonome e le aziende sanitarie territorialmente competenti ed è funzionale all'effettuazione e alla programmazione dei controlli ufficiali secondo un approccio basato sul rischio.
È stata altresì rilevata la necessità di assicurare la copertura dei costi delle attività ufficiali di controllo relative agli stabilimenti MOCA e agli stabilimenti che producono materia plastica riciclata destinata al contatto con alimenti, comprese le attività di formazione del personale e quelle connesse all'attuazione degli obblighi derivanti dalla normativa unionale, in coerenza con il sistema tariffario previsto dal regolamento (UE) 2017/625.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001358/TN

La valutazione comparativa delle opzioni regolatorie ha evidenziato che l'intervento legislativo di adeguamento costituisce la soluzione necessaria e proporzionata per garantire certezza applicativa, uniformità dei controlli sul territorio nazionale, tutela della salute pubblica e sostenibilità del sistema di finanziamento dei controlli ufficiali nel settore dei materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti e della produzione di materia plastica riciclata destinata al contatto con alimenti.

SEZIONE 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'Italia svolge un ruolo significativo nella filiera europea della materia plastica riciclata destinata al contatto con alimenti. Il settore della materia plastica riciclata destinata al contatto con alimenti rappresenta un segmento emergente dell'economia italiana ed è caratterizzato da una significativa presenza di imprese sul territorio nazionale (circa 160 impianti di riciclo).
Il settore interessato dall'intervento coinvolge una pluralità di destinatari pubblici e privati. Sul versante privato, sono interessati gli operatori degli stabilimenti che producono materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) e, in particolare, gli operatori degli stabilimenti che effettuano il riciclo della materia plastica destinata al contatto con alimenti. Attualmente sul territorio nazionale operano circa 160 impianti di riciclo autorizzati, caratterizzati prevalentemente da imprese di piccole e medie dimensioni, oltre agli ulteriori operatori del comparto MOCA interessati dagli obblighi previsti dalla disciplina unionale.
Sul versante pubblico, i destinatari sono il Ministero della salute, le Regioni e Province autonome e le Aziende sanitarie territorialmente competenti, chiamati ad assicurare le attività di registrazione, programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali nonché la gestione coordinata delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2022/1616.
L'intervento normativo si inserisce nel quadro della disciplina europea e nazionale in materia di MOCA, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Tale regolamento ha abrogato il regolamento (CE) n. 282/2008 e ha introdotto una nuova disciplina del settore.
Il regolamento (UE) 2022/1616 introduce una disciplina organica e direttamente applicabile in materia di plastiche riciclate destinate al contatto con alimenti, innovando significativamente il previgente quadro normativo europeo. La nuova disciplina europea rafforza i requisiti di sicurezza lungo l'intera filiera del riciclo delle materie plastiche destinate al contatto con alimenti, introducendo un sistema armonizzato fondato su obblighi di autorizzazione, registrazione, tracciabilità e controllo degli impianti di riciclo, nonché su requisiti tecnici uniformi e obblighi di vigilanza rafforzata. Tale sistema è volto a garantire un elevato livello di tutela della salute umana e un'applicazione uniforme della disciplina nell'Unione europea.
L'intervento si colloca, altresì, nell'ambito del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, il quale impone agli Stati membri di garantire un sistema di controlli efficace, coerente e basato sul rischio, nonché di assicurare risorse adeguate al finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.
L'evoluzione del quadro regolatorio unionale rende necessario un intervento di adeguamento dell'ordinamento nazionale volto ad assicurare l'effettiva operatività delle nuove disposizioni europee e la loro coerente integrazione con il sistema nazionale dei controlli ufficiali. Pur trattandosi di disposizioni europee direttamente applicabili, permane infatti la necessità di disciplinare a livello nazionale i profili organizzativi, sanzionatori e tariffari rimessi alla competenza degli Stati membri.
A livello nazionale, il decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29 reca la disciplina sanzionatoria in materia MOCA, ma, con riferimento ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con alimenti, contiene ancora riferimenti al regolamento (CE) n. 282/2008, ormai abrogato, e non prevede specifiche sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2022/1616.
Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 disciplina invece il finanziamento dei controlli ufficiali,

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001358/TN

senza tuttavia includere espressamente tra gli stabilimenti soggetti a tariffa forfettaria annua quelli operanti nel settore dei MOCA e quelli che producono materia plastica riciclata destinata al contatto con alimenti, determinando un disallineamento rispetto all'ambito oggettivo dei controlli ufficiali previsti dalla normativa unionale.
Inoltre non risulta attualmente operativo un sistema informativo nazionale unitario, coerente con i sistemi europei dedicato alla raccolta e alla condivisione delle informazioni relative agli stabilimenti MOCA e agli stabilimenti di riciclaggio, idoneo ad assicurare un efficace coordinamento informativo tra il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie territorialmente competenti in relazione alle informazioni necessarie per i controlli degli stabilimenti dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e degli stabilimenti di riciclaggio. Tali criticità determinano frammentazione dei flussi informativi, disomogeneità nell'attività di controllo e difficoltà di coordinamento tra le autorità competenti, incidendo sull'effettività del sistema dei controlli ufficiali e sulla piena applicazione del regolamento (UE) 2022/1616.
L'istituzione di una banca dati nazionale risponde pertanto all'esigenza di razionalizzare e centralizzare i flussi informativi già previsti dalla normativa vigente, migliorando la tracciabilità delle attività svolte, l'uniformità nella categorizzazione del rischio degli stabilimenti e il coordinamento tra le autorità competenti. La banca dati costituisce inoltre lo strumento funzionale alla predisposizione e al costante aggiornamento dell'elenco degli operatori soggetti a controllo previsto dal regolamento (UE) 2017/625, nonché alla pianificazione dei controlli secondo un approccio *risk-based.*
L'articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91 ha, pertanto, delegato il Governo ad adeguare la normativa nazionale al nuovo quadro europeo, introducendo criteri specifici che comprendono la semplificazione e il miglioramento delle modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616 e del regolamento (CE) n. 1935/2004, l'istituzione di una banca dati nazionale, la definizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616, nonché la determinazione delle tariffe per l'attività di controllo ufficiale relativa ai materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, ivi comprese le attività necessarie alla formazione degli operatori che effettuano i relativi controlli nonché ai compiti specifici previsti dal regolamento (UE) 2022/1616.
In attuazione della predetta delega, il presente decreto legislativo introduce le disposizioni necessarie a garantire il coordinamento e l'aggiornamento della disciplina vigente, al fine di assicurare un'applicazione uniforme, efficace e coerente delle norme dei regolamenti (UE) 2022/1616 e 2017/625 nell'ordinamento nazionale.
L'obiettivo dell'intervento è, pertanto, rendere la normativa nazionale conforme alle disposizioni stabilite dai suddetti regolamenti europei, introducendo disposizioni attuative rispetto alle norme europee, volte a garantirne l'applicazione nell'ordinamento nazionale.

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo persegue obiettivi coerenti con il quadro europeo di riferimento e con i criteri di delega stabiliti dall'articolo 27 della legge n. 91 del 2025.

2.1.1 Obiettivi generali

Gli obiettivi generali sono i seguenti:

a) Conformità alle disposizioni europee

L'intervento normativo si propone, in via principale, di adeguare le disposizioni nazionali alle previsioni del regolamento (UE) 2022/1616.
Lo schema di decreto costituisce un elemento necessario per assicurare la corretta applicazione del

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001358/TN

citato regolamento europeo nel rispetto dei principi generali in materia di tutela della salute e di sicurezza alimentare.
In tale prospettiva, l'intervento mira a garantire la piena conformità dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2022/1616 assicurando l'effettività delle relative disposizioni.

b) Rafforzamento della tutela della salute pubblica

L'intervento intende rafforzare la tutela della salute pubblica attraverso l'effettuazione di controlli ufficiali conformemente al regolamento (UE) 2017/625, mediante l'implementazione di un sistema di controlli coerente e basato sul rischio. Ciò consente di identificare e contenere tempestivamente rischi derivanti dall'utilizzo di materie plastiche riciclate non conformi destinate al contatto con alimenti, riducendo così l'esposizione dei consumatori a contaminazioni potenzialmente nocive.

2.1.2 Obiettivi specifici

a) Aggiornamento del sistema sanzionatorio nazionale.

Sul piano specifico il decreto è volto ad aggiornare il sistema sanzionatorio nazionale, prevedendo sanzioni per le violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2022/1616 e stabilendo che i proventi di tali sanzioni siano destinati al miglioramento e al potenziamento dell'attività di sorveglianza degli impianti di riciclaggio.
L'assenza, nel decreto legislativo n. 29/2017, di sanzioni specifiche per la violazione degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2022/1616 determina attualmente incertezza applicativa, insufficiente deterrenza per gli operatori del settore e impossibilità di destinare i proventi al miglioramento e al potenziamento dell'attività di sorveglianza degli impianti di riciclo. Le sanzioni specifiche consentiranno sanzioni proporzionate e dissuasive, aumentando la conformità degli operatori e autofinanziando parzialmente il controllo ufficiale futuro.

b) Istituzione di una banca dati nazionale

Lo schema di decreto legislativo è inoltre volto a istituire una banca dati nazionale finalizzata alla raccolta delle informazioni necessarie ai controlli sugli stabilimenti MOCA e sugli stabilimenti che producono materia plastica riciclata destinata al contatto con gli alimenti, con l'obiettivo di migliorare le attività di controllo e la loro programmazione basata sul rischio rafforzando il coordinamento tra il Ministero della salute e le autorità sanitarie territorialmente competenti.
Attualmente l'assenza di una banca dati centralizzata determina frammentazione dei dati relativi al controllo ufficiale degli stabilimenti del settore, disomogeneità nei controlli e difficoltà di programmazione *risk-based*. La centralizzazione consente l'identificazione di stabilimenti ad alto rischio, il coordinamento trasparente tra autorità, la piena operatività del Regolamento (UE) 2017/625.

c) Inclusione degli stabilimenti MOCA e degli stabilimenti che producono materia plastica riciclata destinata al contatto con gli alimenti nel sistema tariffario per il finanziamento dei controlli ufficiali

Il provvedimento si propone infine di intervenire sul sistema tariffario dei controlli ufficiali, includendo gli stabilimenti MOCA e quelli che producono materia plastica riciclata destinata al contatto con gli alimenti tra gli stabilimenti assoggettati a tariffa forfettaria annua. In tale ambito prevede che le risorse finanziarie derivanti dal sistema tariffario siano destinate anche alle attività necessarie alla formazione degli operatori che effettuano i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali,

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001358/TN

nonché ai compiti specifici previsti dal regolamento (UE) 2022/1616 e al funzionamento, aggiornamento e potenziamento della banca dati nazionale.
L'articolo 78 del Regolamento (UE) 2017/625 prevede che gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili risorse finanziarie adeguate per fornire alle autorità competenti il personale e le altre risorse necessarie per effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali. Attualmente gli stabilimenti MOCA e quelli che producono materia plastica riciclata destinata al contatto con gli alimenti non sono inclusi tra gli stabilimenti assoggettati a tariffa forfettaria annua ai sensi del decreto legislativo n. 32/2021.
L'intervento si propone pertanto di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema dei controlli nel settore in argomento.

2.2 Indicatori

L'indicatore del raggiungimento dell'obiettivo generale della conformità alle disposizioni europee sarà rappresentato dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo e dall'attuazione nell'ordinamento nazionale dei regolamenti (UE) 2022/1616 e 2017/625 nonché dall'atteso e progressivo miglioramento della loro applicazione nell'ottica di una sempre maggiore tutela della salute pubblica, con riferimento al numero di controlli effettuati ed alle violazioni riscontrate.
L'indicatore del raggiungimento dell'obiettivo generale del rafforzamento della tutela della salute pubblica è l'implementazione di un sistema di controllo ufficiale *risk-based*, con riferimento al fatto che gli stabilimenti abbiano una categoria di rischio assegnata (categorizzazione degli stabilimenti).
Per l'obiettivo specifico dell'aggiornamento del sistema sanzionatorio nazionale gli indicatori per la verifica del raggiungimento sono: il numero complessivo di sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Regolamento (UE) 2022/1616 dalle autorità competenti su tutto il territorio nazionale in relazione al numero dei controlli ufficiali effettuati; l'importo dei proventi sanzionatori destinati al miglioramento e al potenziamento dell'attività di sorveglianza degli impianti di riciclo.
Per l'obiettivo specifico dell'istituzione di una banca dati nazionale l'indicatore per la verifica del raggiungimento è la disponibilità di un elenco degli stabilimenti MOCA e degli stabilimenti che producono materia plastica riciclata destinata al contatto con gli alimenti con indicazione del numero degli stabilimenti in questione e dei dati relativi alla identificazione degli stessi, alla loro categorizzazione del rischio e al loro controllo ufficiale.
Per l'obiettivo specifico dell'inclusione degli stabilimenti MOCA e degli stabilimenti che producono materia plastica riciclata destinata al contatto con gli alimenti nel sistema tariffario per il finanziamento dei controlli ufficiali gli indicatori per la verifica del raggiungimento sono: il numero complessivo di stabilimenti in argomento assoggettati a tariffa forfettaria annua; l'importo totale annuale versato dagli stabilimenti in questione; la percentuale di gettito tariffario destinato alle aziende sanitarie locali e al Ministero della salute.

SEZIONE 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Poiché il regolamento (UE) 2022/1616 è direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri, le valutazioni comparative hanno riguardato esclusivamente gli ambiti nei quali il legislatore nazionale è chiamato a esercitare i margini di discrezionalità espressamente riconosciuti dalla normativa unionale e dalla legge di delegazione.

- **Opzione di non intervento**: l'opzione di non intervento (opzione zero) non è stata ritenuta praticabile. L'articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91 delega infatti il Governo ad adottare uno

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001358/TN

o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 e per il coordinamento della disciplina nazionale in materia di controlli ufficiali sui materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. In assenza dell'intervento normativo permarrebbero riferimenti normativi nazionali al regolamento (CE) n. 282/2008, ormai abrogato; non sarebbe assicurata una disciplina sanzionatoria specifica per le violazioni degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2022/1616; continuerebbero a permanere criticità nel coordinamento dei controlli ufficiali e nella gestione dei flussi informativi tra le autorità competenti; non risulterebbero attuati i principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delegazione europea.

- **Opzione di intervento per l'adeguamento della normativa nazionale al quadro unionale vigente:** è l'opzione di intervento prescelta. L'opzione prescelta consiste nell'adozione di un decreto legislativo volto a adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 e del regolamento (UE) 2017/625, esercitando i limitati margini di discrezionalità riconosciuti agli Stati membri con riferimento ai profili organizzativi, sanzionatori e tariffari.

L'intervento è finalizzato ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 e del regolamento (UE) 2017/625, al fine di assicurare l'effettiva applicazione dei regolamenti stessi e garantire lo svolgimento delle attività di controllo ufficiale per la tutela della salute pubblica.

Nell'ambito dei profili rimessi alla competenza nazionale sono state valutate le possibili modalità di esercizio della discrezionalità riconosciuta al legislatore.

Con riferimento al sistema tariffario, è stata valutata la possibilità di mantenere l'attuale disciplina del finanziamento dei controlli ufficiali senza estenderla agli stabilimenti del settore dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e agli stabilimenti di riciclaggio interessati dal regolamento (UE) 2022/1616, ovvero di introdurre una disciplina tariffaria autonoma rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32. Tali opzioni sono state escluse in quanto non avrebbero assicurato un sistema omogeneo di finanziamento dei controlli ufficiali e avrebbero determinato una frammentazione della disciplina nazionale, con conseguente maggiore complessità amministrativa e minore uniformità applicativa. È stata pertanto preferita l'estensione del sistema tariffario già previsto dal decreto legislativo n. 32 del 2021 agli stabilimenti interessati dal regolamento (UE) 2022/1616, assicurando coerenza con il quadro nazionale di attuazione del regolamento (UE) 2017/625 e la sostenibilità finanziaria delle attività di controllo ufficiale.

In particolare, per la quantificazione delle tariffe forfettarie di cui all'Allegato I dello schema di decreto legislativo, per la categoria «Produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti» si è optato per l'allineamento agli importi già previsti dalla Tabella A per la generalità degli stabilimenti che svolgono altre tipologie di attività produttive, mentre per la categoria «Produzione di materia plastica riciclata destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari» si è optato per un importo differenziato e più elevato, in ragione della maggiore complessità organizzativa che caratterizza gli impianti di riciclaggio.

Con riferimento all'organizzazione dei flussi informativi, è stata valutata la possibilità di mantenere l'attuale assetto informativo, basato su sistemi non pienamente integrati tra le amministrazioni competenti. Tale soluzione è stata esclusa in quanto non avrebbe consentito di superare l'attuale frammentazione delle informazioni, né di garantire un'efficace programmazione dei controlli ufficiali secondo un approccio basato sul rischio. È stata pertanto prevista l'istituzione di una banca dati nazionale, quale strumento di raccolta e condivisione delle informazioni necessarie ai controlli ufficiali, idoneo a rafforzare il coordinamento tra il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e le Aziende sanitarie territorialmente competenti.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001358/TN

Con riferimento al sistema sanzionatorio, è stata valutata la possibilità di mantenere la disciplina vigente mediante limitati interventi di coordinamento del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29. Tale soluzione è stata ritenuta insufficiente in quanto non avrebbe consentito di disciplinare tutte le nuove fattispecie derivanti dal regolamento (UE) 2022/1616 né di assicurare un sistema sanzionatorio pienamente conforme ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività richiesti dall'ordinamento dell'Unione europea. È stata pertanto introdotta una disciplina sanzionatoria specifica, idonea a garantire l'effettiva osservanza degli obblighi previsti dalla normativa unionale.
L'opzione regolatoria prescelta costituisce il minimo intervento normativo necessario per esercitare i margini di discrezionalità riconosciuti agli Stati membri, assicurando il pieno adeguamento dell'ordinamento nazionale al nuovo quadro unionale, l'uniformità applicativa sul territorio nazionale, l'effettività del sistema dei controlli ufficiali e il rafforzamento della tutela della salute pubblica.

SEZIONE 4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Non sono state considerate opzioni di tipo alternativo alla regolazione in considerazione dei vincoli imposti dalla legge europea.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Gli oneri tariffari per la copertura dei costi dell'attività di controllo ufficiale sono a carico degli operatori degli stabilimenti dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e degli operatori degli stabilimenti che producono materia plastica riciclata destinata a venire a contatto con gli alimenti, come già attualmente in essere per altri settori, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32. Si tratta di una tariffa correlata a un servizio pubblico (controlli ufficiali).
I benefici per il mercato, che derivano dalla chiarezza normativa ed applicativa per gli operatori del settore interessato, superano i nuovi oneri tariffari che sono proporzionati e correlati ad un servizio specifico.
La programmazione dei controlli ufficiali *risk-based* centralizzata assicura equità di trattamento per tutti gli operatori su tutto il territorio nazionale.
Sotto il profilo degli impatti sugli operatori degli stabilimenti oggetto dell'intervento si evidenzia che l'onere tariffario forfettario di cui all'Allegato I copre, in misura correlata al livello di rischio dello stabilimento, non soltanto le tradizionali attività di controllo ufficiale ma anche, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 15, comma 2, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 32 del 2021, le attività connesse alla gestione, al funzionamento, all'aggiornamento, al potenziamento e alla manutenzione della banca dati nazionale «Stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio», nonché le attività di formazione degli operatori addetti ai controlli. Non è pertanto previsto per queste attività, a carico degli operatori, alcun onere aggiuntivo e distinto rispetto alla tariffa forfettaria annua, in quanto il finanziamento della banca dati e le attività di formazione degli operatori addetti ai controlli risultano compresi nel medesimo strumento tariffario unico.
Per le Pubbliche Amministrazioni l'intervento assicura finanziamento strutturato e sostenibile dei controlli.
Sotto il profilo organizzativo l'intervento determina, per le amministrazioni coinvolte, cambiamenti procedurali distinti a seconda del livello di competenza. Per il Ministero della salute, l'istituzione della banca dati comporta la titolarità e il coordinamento centrale del nuovo sistema informativo, da realizzare mediante l'estensione, per fasi nel triennio 2026-2028, del sistema «SINTESI Stabilimenti» già in uso, e l'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, di un decreto ministeriale attuativo che ne definisce i requisiti tecnici; ne derivano altresì compiti di supervisione sulle informazioni raccolte a livello territoriale e di verifica della coerenza del sistema nazionale con i sistemi informatici dell'Unione europea.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001358/TN

Per le autorità sanitarie territorialmente competenti l'intervento introduce l'obbligo, prima non strutturato, di alimentare e aggiornare costantemente la banca dati con i dati relativi agli stabilimenti siti sul proprio territorio, agli esiti dei controlli effettuati e alla categorizzazione del rischio, secondo campi e modalità uniformi su tutto il territorio nazionale, superando prassi di gestione allo stato disomogenee tra i diversi territori.

Quanto alle funzioni di controllo ed *enforcement,* la sostituzione integrale dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 29 del 2017 amplia l'insieme delle fattispecie sanzionabili dalle autorità di vigilanza territorialmente competenti, che dovranno estendere la propria attività di controllo e accertamento anche alle nuove fattispecie introdotte in attuazione del regolamento (UE) 2022/1616. Tale ampliamento richiede l'acquisizione da parte del personale ispettivo di competenze tecniche specialistiche ulteriori rispetto a quelle richieste dalla disciplina previgente, in ragione della complessità tecnico-procedurale propria degli obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2022/1616 lungo la filiera del riciclo; le relative attività di formazione risultano finanziate nell'ambito del medesimo sistema tariffario.

Vi è per le medesime autorità anche il compito di comunicare alla Commissione europea, nei casi di particolare gravità o reiterazione della violazione, l'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, ai fini dell'eventuale adozione da parte della Commissione dei provvedimenti previsti dall'articolo 23 del regolamento (UE) 2022/1616.

È stimabile un impatto positivo sul piano sociale in quanto l'introduzione nell'ordinamento di disposizioni che attuano il regolamento (UE) 2022/1616 e che disciplinano in maniera più organica ed armonizzata le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e della produzione di materia plastica riciclata destinata a venire a contatto con gli alimenti sull'intero territorio nazionale costituisce un elemento di trasparenza e di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nelle attività di controllo ufficiale.

I benefici per i consumatori derivano dall'effettuazione di controlli ufficiali sempre più accurati e sicuri per il rispetto della salute pubblica.

Dal punto di vista ambientale l'intervento normativo, attuando il regolamento (UE) 2022/1616 sulla materia plastica riciclata destinata al contatto con alimenti, consente l'espansione della filiera italiana del riciclo della plastica senza compromettere la salute pubblica. In assenza di norme chiare di attuazione, gli operatori italiani sarebbero costretti a importare plastica riciclata da fornitori esteri o a ricorrere a materie prime vergini.

Il regolamento (UE) 2022/1616 rappresenta uno strumento che facilita il raggiungimento degli obiettivi europei di economia circolare e sostenibilità ambientale, nella consapevolezza che l'utilizzo di materie plastiche riciclate nel ciclo produttivo europeo è un elemento importante per ridurre la dipendenza da materie prime vergini, limitare l'inquinamento derivante dalla dispersione di rifiuti plastici negli ecosistemi, contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso la riduzione di emissioni di gas a effetto serra. Ai sensi del considerando 1 del citato regolamento UE *"Nell'ambito del piano d'azione per l'economia circolare del 2015 la Commissione ha individuato nell'aumento del riciclaggio della plastica una condizione necessaria per conseguire la transizione verso un'economia circolare e si è impegnata ad affrontare tale settore con particolare attenzione. Nel 2018 la Commissione ha quindi adottato una strategia europea per la plastica nell'economia circolare che presenta impegni fondamentali per un'azione a livello di Unione al fine di limitare gli impatti negativi dell'inquinamento da plastica. Essa mira ad accrescere la capacità di riciclaggio della plastica e ad aumentare il materiale riciclato nei prodotti e negli imballaggi di plastica. Poiché gran parte dei materiali plastici da imballaggio sono utilizzati come imballaggi alimentari, tale strategia può raggiungere i suoi obiettivi solo se aumenta anche il contenuto di materia plastica riciclata negli imballaggi alimentari.".*

L'intervento normativo rappresenta pertanto uno sforzo di conciliazione tra due priorità: facilitare l'espansione della filiera della plastica riciclata conforme al regolamento (UE) 2022/1616 per il raggiungimento degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e contemporaneamente garantire la salute pubblica.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001358/TN

4.2 Impatti specifici

Il settore della materia plastica riciclata destinata al contatto con alimenti è caratterizzato dalla presenza di circa 160 impianti di riciclo sul territorio nazionale.
Non si ravvisano ulteriori impatti oltre quelli innanzi indicati.
Considerato l'oggetto specifico dell'intervento regolatorio non si rilevano effetti specifici sulle Piccole e Medie Imprese (PMI) e sulla concorrenza e non sono previsti oneri informativi ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa vigente.
L'intervento regolatorio è propriamente finalizzato a dare chiarezza normativa ed applicativa a norme europee, a maggior garanzia di consumatori ed operatori.

A. Effetti sulle PMI

Considerato l'oggetto specifico dell'intervento regolatorio non si rilevano effetti specifici sulle PMI.
In attuazione dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2017/625 vengono posti a carico degli operatori del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e della produzione di materia plastica riciclata destinata a venire a contatto con gli alimenti gli oneri tariffari per la copertura dei costi dell'attività di controllo ufficiale, come già attualmente previsto per altri settori in base al decreto legislativo decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.
Per le PMI, l'impatto economico è coerente con l'esigenza di garantire la sicurezza alimentare.
Nonostante l'introduzione di oneri tariffari, l'impatto netto per le PMI è positivo: i benefici di chiarezza normativa superano significativamente l'onere tariffario. L'intervento realizza un sistema nazionale armonizzato di controlli e sanzioni.

B. Effetti sulla concorrenza

Considerato l'oggetto specifico dell'intervento regolatorio non si rilevano effetti specifici sulla concorrenza.
Il presente intervento non incide sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese e rispetta esigenze di tutela della salute e benessere collettivo.

C. Oneri informativi

Non sono stati introdotti né eliminati con il provvedimento in esame oneri informativi a carico di cittadini e imprese ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa vigente. Gli obblighi informativi previsti dal regolamento (UE) 2022/1616 sono già direttamente applicabili.
Pur non introducendo nuovi obblighi sostanziali di comunicazione per gli operatori del settore, l'intervento reca comunque un beneficio per gli operatori stessi e per le amministrazioni coinvolte derivante dall'unificazione, in un unico sistema informativo strutturato (la banca dati nazionale) delle comunicazioni già previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 2017 e delle notifiche di cui agli articoli 9, 10 e 25 del regolamento (UE) 2022/1616, finora gestite secondo modalità non uniformemente strutturate sul territorio nazionale.
Per gli operatori del settore tale unificazione consente di rendere edotte le autorità coinvolte delle informazioni relative ai propri stabilimenti riducendo il rischio di disallineamenti tra le informazioni in possesso delle autorità stesse.
Per le amministrazioni coinvolte la centralizzazione dei flussi informativi consente di superare le asimmetrie informative tra livello centrale e livello territoriale, migliora la tracciabilità delle attività

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001358/TN

svolte e supporta una programmazione dei controlli ufficiali maggiormente coerente con l'approccio basato sul rischio richiesto dal regolamento (UE) 2017/625, con conseguente maggiore efficienza complessiva del sistema dei controlli ufficiali.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea e si limita alle disposizioni necessarie ad assicurare l'attuazione e il coordinamento nell'ordinamento nazionale del regolamento (UE) 2022/1616 e del regolamento (UE) 2017/625. Non sono introdotti obblighi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per l'attuazione della delega legislativa e per il funzionamento del sistema nazionale dei controlli ufficiali.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione prescelta è stata ritenuta la più idonea a garantire il pieno adeguamento dell'ordinamento nazionale al nuovo quadro unionale in materia di materiali e oggetti di materia plastica riciclata destinati al contatto con alimenti. L'intervento consente di assicurare:

- il coordinamento della disciplina nazionale con il regolamento (UE) 2022/1616;
- l'effettività del sistema dei controlli ufficiali;
- la definizione di un quadro sanzionatorio coerente con i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività;
- il rafforzamento dei flussi informativi tra le autorità competenti;
- una maggiore uniformità applicativa sul territorio nazionale.

L'opzione individuata risulta inoltre coerente con i principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91.

SEZIONE 5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

La norma adeguerà la normativa nazionale alle nuove disposizioni europee. I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie territorialmente competenti nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali.
La parte pubblica e la parte privata sono in grado di dare immediata attuazione alle nuove disposizioni attraverso le strutture e le risorse strumentali e umane già esistenti e, per quanto riguarda la parte pubblica, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che si conferma a carico degli operatori del settore interessato dall'attività di controllo ufficiale l'onere di provvedere al versamento delle tariffe di cui allo schema di decreto.
Si evidenzia che l'articolo 2, comma 4, del provvedimento stabilisce che, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengano stabilite le modalità di realizzazione e di funzionamento della banca dati di cui al comma 1, nonché i requisiti tecnici relativi alle comunicazioni di notifica e alle attività di controllo degli stabilimenti di riciclaggio e degli stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

5.2 Monitoraggio

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001358/TN

Si valuterà l'attuazione dell'intervento in esame attraverso un monitoraggio dell'attività di controllo svolta in relazione alle disposizioni di cui al presente intervento normativo. I destinatari dell'intervento regolatorio sono gli operatori del settore d'interesse e i soggetti pubblici con competenze per adempimenti di vigilanza e controllo nel medesimo settore.
Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio sono individuati, sotto il profilo del controllo ufficiale sugli alimenti in questione, nel Piano Nazionale integrato e nei singoli Piani Regionali.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non si è proceduto a consultazioni nel corso dell'istruttoria normativa.
Le disposizioni dello schema di decreto legislativo si rendono necessarie in forza dell'adeguamento alla normativa europea di cui ai regolamenti (UE) 2022/1616 e 2017/625.
Sotto il profilo della ricostruzione del contesto e degli impatti sulle categorie di destinatari si evidenzia che gli elementi conoscitivi posti a base del presente intervento sono stati acquisiti attraverso le fonti informative già nella disponibilità del Ministero della salute e delle autorità sanitarie territoriali. A tali elementi si affianca, per la parte di disciplina direttamente derivata dal regolamento (UE) 2022/1616, il patrimonio conoscitivo e valutativo elaborato in sede di predisposizione del medesimo regolamento da parte della Commissione europea, che ha preceduto la sua adozione con un proprio percorso di valutazione d'impatto e di confronto con gli stakeholder a livello unionale.
Sotto il profilo della definizione delle opzioni negli ambiti di discrezionalità nazionale, in particolare la quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e la determinazione degli importi tariffari, le scelte operate sono state ancorate a parametri oggettivi e verificabili, quali la continuità con il regime sanzionatorio previgente e il criterio di omogeneità con le tariffe già previste dalla medesima Tabella A del decreto legislativo n. 32 del 2021 per le altre categorie di stabilimenti del settore alimentare, discostandosene solo in ragione della maggiore complessità organizzativa degli impianti di riciclaggio. Si è pertanto ritenuto che tali parametri, di natura tecnico-amministrativa e già oggetto di applicazione, non richiedessero un'ulteriore fase di confronto con i portatori di interesse ai fini della loro definizione.
Lo schema di decreto sarà comunque sottoposto all'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, quale sede di confronto istituzionale con i livelli territoriali direttamente coinvolti nella gestione dei controlli ufficiali e nell'alimentazione della banca dati nazionale, nonché al parere delle competenti Commissioni parlamentari che assicurano un ulteriore livello di verifica e di rappresentanza degli interessi coinvolti.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione è stato ampio e articolato. L'intervento normativo si è reso necessario al fine di dare attuazione alle disposizioni europee del regolamento (UE) 2022/1616 e del regolamento (UE) 2017/625 in materia di finanziamento dei controlli ufficiali, al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti nell'ottica di una sempre maggiore tutela per il consumatore e la sua salute.
L'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento (UE) 2022/1616, successiva al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29 che prevedeva la comunicazione all'autorità sanitaria territorialmente competente degli stabilimenti dei MOCA e sanzionava, tra l'altro, la violazione di disposizioni in tema di materiali ed oggetti di materia plastica riciclata, rende necessario l'adeguamento delle disposizioni nazionali attraverso una disciplina dettagliata e specifica in materia.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001358/TN